# Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO UGGIATE TREVANO

Via Roma 2 - 22029 UGGIATE CON RONAGO (CO)
Tel. 031 948743 e-mail: *COIC83300V@istruzione.it* pec: *COIC83300V@pec.istruzione.it*
Cod. Fis. 80012380137 cod. mecc. COIC83300V *https://www.icuggiatetrevano.edu.it*

| Scuola Secondaria Statale di 1° Grado "G.B. Grassi" Via Roma 6- Uggiate con Ronago Tel. 031 948997 | Scuola Primaria "Anna Frank" Via Roma 2- Uggiate con Ronago Tel. 031809478 | Scuola Primaria "Giorgio Perlasca" Viale Unità d'Italia 1- Bizzarone Tel. 031809000 | Scuola Primaria "Carlo Collodi" Vi Milano 9- Uggiate con Ronago Tel. 031980377 |
|---|---|---|---|


Prot. 0007832 /I.1

Uggiate con Ronago, 12/11/2025

Circ. N. 11

Al personale a T.D.
Alla DSGA
Al sito web

**Oggetto: Ferie del personale con contratto a tempo determinato – Nota MIM n. 33016/2025**

**Il Dirigente scolastico**

**VISTO** l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
**VISTA** la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
**VISTA** la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell'a.s. 2012/13;
**VISTO** l'art. 13 del CCNL 29/11/2007;
**CONSIDERATO** che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;
**VISTA** la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;
**VISTA** la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";
**CONSIDERATO** che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;
**VISTA** l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/24 che ha enunciato il seguente principio di diritto: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

lezioni ha diritto all' indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l' art 5 comma 8 del dl n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all' art 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno";
**CONSIDERATA** la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia Prot. E1.2025.0481857 del 12/05/2025 contenente il calendario scolastico regionale per l'anno 2025-2026";
**DATO ATTO** che il calendario proposto dalla Regione Lombardia è così formulato:

| | |
|---|---|
| 12 settembre 2025 | data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado |
| 8 giugno 2026 | data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado |

Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:

| | |
|---|---|
| 22 dicembre 2025 | Sospensione attività didattica deliberata dal CdI |
| 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | Vacanze natalizie |
| 16 – 17 febbraio 2026 | Vacanze di carnevale |
| 2 – 7 aprile 2026 | Vacanze pasquali |
| 1° giugno 2026 | Sospensione attività didattica deliberata dal CdI |

Si precisa che al prossimo collegio docenti e consiglio di istituto si dovrà deliberare la sospensione dell'attività didattica di un ulteriore giorno previsto dalla normativa.
Per ciascun docente con contratto a tempo determinato la segreteria provvederà al calcolo delle ferie spettanti.
**VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 28/05/2025 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2025/26;
**CONSIDERATA** la nota MIM n. 33016/2025;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

**INVITA**

Il personale in servizio con contratto a tempo determinato:

- a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, specificando le date, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività;
- a leggere con attenzione la Nota MIM n. 33016/2025, quivi allegata.

**AVVISA**

Il personale con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Francesco COCQUIO
*(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa)*

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO